

REGOLAMENTO (CE) N. 13/2005 DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2005

recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target secondarie relative alla «partecipazione sociale»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1177/2003 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita comprendente dati longitudinali e trasversali comparabili e tempestivi sul reddito, nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell'esclusione sociale a livello nazionale ed europeo.
- (2) Secondo quanto stabilito dall'articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1177/2003, sono necessarie misure di esecuzione per quanto riguarda l'elenco delle tematiche e delle variabili target secondarie da includere ogni anno nella componente trasversale di EU-SILC. Per il 2006 deve essere definito l'elenco delle

variabili target secondarie incluse nel modulo «partecipazione sociale» (che riguarda in particolare la partecipazione agli eventi culturali, l'integrazione con i parenti, gli amici e i vicini e la partecipazione nelle attività formali e informali) insieme ai codici e alle definizioni di variabili.

- (3) Le misure indicate nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco delle variabili target secondarie, dei codici delle variabili e delle definizioni per il modulo 2006 relativo alla «partecipazione sociale» da inserire nella componente trasversale delle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) è contenuto nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2005.

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1.